

Prot. n. Leg-18/RNS
Bologna, 26 ottobre 2020

Oggetto:
Misure urgenti per la semplificazione in materia di contratti pubblici.

Sommario

Il D. L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, prevede variazioni significative alla disciplina dettata dal D. lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici, al fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.

Con il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, il Legislatore è intervenuto in materia di contratti pubblici ed edilizia con l’intento di introdurre misure di semplificazione. Il provvedimento è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a sua volta pubblicata nella G.U. n. 33 del 14 settembre 2020.

Con la presente circolare, verranno analizzate solo le novelle ritenute più significative e disciplinate dal *Titolo I, Capo I*, agli artt. 1 – 9, concernenti semplificazioni in materia di contratti pubblici.

Inoltre, appare fin da ora opportuno evidenziare che le misure di semplificazioni ivi previste sono sottoposte al termine di efficacia fissato al 31 dicembre 2021; tale termine deve essere considerato facendo riferimento alla data di adozione della determina a contrarre o di altro atto di avvio del procedimento equivalente alla determina.

Al fine di poter meglio illustrare le novità introdotte dalla normativa in esame, si ritiene di procedere all’analisi degli articoli del *Decreto* così come di seguito elencati:

- ❖ **l’art. 1, al comma 1**, ha introdotto le procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale **in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**. In particolare viene disposto che “(...) in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (...), si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 (...)” dell’articolo in commento, “(...) qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (...)”.

Il **comma 2**, in particolare, contiene le regole per i nuovi affidamenti specificando che : “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;**
- b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di**



ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati", prevedendo altresì che "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate" di cui alla lett. b) "tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali".

Si coglie subito l'**innalzamento della soglia sia per l'affidamento diretto di lavori** (da 40.000 euro a 150.000 euro), **sia per l'affidamento diretto di servizi e forniture** (da 40.000 euro a 75.000 euro) di importo inferiore a 75.000 euro.

Per quanto concerne, invece, **la procedura negoziata, senza bando**, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50/2016 applicabile agli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 e agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, deve essere espletata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro la procedura negoziata senza pubblicazione del bando deve essere espletata previa consultazione di almeno dieci operatori.

Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie la procedura negoziata senza pubblicazione del bando deve essere espletata previa consultazione di almeno quindici operatori.

Dell'avvio delle procedure negoziate, le stazioni appaltanti ne danno evidenza tramite pubblicazione di un avviso sul relativo sito istituzionale.

- ❖ **L'art. 2, comma 2**, introduce le modificazioni alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia. Il termine di efficacia delle misure di semplificazione, anche in questo caso, è fissato al 31 dicembre 2021 e si considera facendo riferimento alla data di adozione della determina a contrarre o di altro atto di avvio del procedimento equivalente alla determina. L'articolo in commento innova la precedente disciplina di affidamento stabilendo che *"(...) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, **in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del presente decreto**".*

Quindi, i termini ridotti in caso d'urgenza previsti dal *Codice dei contratti pubblici* agli artt. 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, vengono, a seguito della disciplina transitoria dettata dal *Decreto Semplificazioni*, estesi a tutte le procedure di affidamento di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. lgs. n. 50/2016, senza che sia necessario, per la stazione appaltante, dare evidenza delle ragioni di urgenza, che sono ritenute esistenti *ipso facto*.

I **commi 3 e 4**, prevedono, altresì, che le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D. lgs. n. 50/2016 anche per



l'affidamento di lavori, servizi e forniture di opere di importo pari o superiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici quando "(...) per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati".

Nel tentativo di fornire un quadro di sintesi, le nuove disposizioni tracciano il quadro delle procedure di affidamento secondo le seguenti modalità:

- per i servizi e forniture fino ad euro 75.000 e per i lavori fino ad euro 150.000 mediante affidamento diretto, che può avvenire con determina a contrarre o atto equivalente;
- per i servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 75.000 e fino alle soglie di cui all'art. 35, D. lgs. n. 50/2016, e per i lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 e fino ad euro 350.000, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con invito a 5 operatori, ove esistenti;
- per i lavori di importo pari o superiore ad euro 350.000 e fino euro 1.000.000, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con invito a 10 operatori, ove esistenti;
- per i lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000 e fino a soglia comunitaria (5.300.000 euro), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con invito a 15 operatori, ove esistenti.

Si evidenzia, infine, che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Parere del 24 settembre 2020 n. 735** in risposta ad un quesito, ha chiarito che il regime derogatorio definito dall'articolo 1 non è una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie.

Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione. Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell'art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2.

Analoga valutazione era stata fatta da Anac nel suo documento del 4 agosto di commento al decreto.

- ❖ **L'art. 2bis**, rubricato "Raggruppamenti temporanei di imprese", dispone che alle procedure di affidamento prevista dagli artt. 1 e 2 del Decreto, possono partecipare gli operatori economici anche in forma di R.T.I.
- ❖ **L'art. 3**, rubricato "Verifiche antimafia e protocolli di legalità" dispone che "Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia (...), fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011 (...)"
Al **comma 2** si precisa che "(...) Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria (...)"

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente.

Inoltre, superando quando statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza 20 gennaio 2020, n. 452, il comma 7, introducendo un nuovo articolo 83-bis al Codice delle Leggi Antimafia, prevede che il



Ministero dell'interno possa sottoscrivere Protocolli di Legalità – o altre intese comunque denominate - anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia. Tali Protocolli possono essere sottoscritti, oltre che con i soggetti istituzionali di cui all'articolo 83 del Codice Antimafia, anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale e con associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e possono prevedere il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati.

- ❖ **L'art. 4** introduce due variazioni al testo dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. In particolare, risulta riformato nel senso che, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Il legislatore ha inoltre aggiunto *ex novo* che "La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto (...)", stabilendo altresì che "(...) non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto (...)".
- ❖ **L'art. 4bis** dispone, per quanto concerne i servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, che l'incremento di importo superiore al 20% del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente alle stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, di revocare l'aggiudicazione. In tal caso, il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *Decreto Semplificazioni*. La norma prosegue, al secondo comma, prevedendo che in relazione ai medesimi contratti sopracitati, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione, le stazioni appaltanti possono procedere, per le stesse ragioni e con le medesime tempistiche, alla risoluzione degli stessi. Resta comunque ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.
- ❖ **L'art. 5**, invece, ha riformato la disciplina della sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica contenuta nell'art. 107 del D. lgs. n. 50/2016, istituito che ha avuto una intensa applicazione in conseguenza dell'emergenza sanitaria dell'ultimo periodo. La norma prevede che **fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 107, la sospensione**, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35, anche se già iniziati, "(...) può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
 - a. cause previste da disposizioni di legge penale**, dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - b. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere**, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
 - c. gravi ragioni di ordine tecnico**, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;



d. gravi ragioni di pubblico interesse.

L'articolo in esame specifica con puntualità le nuove modalità per disporre la sospensione; si tratta di un'elencazione tassativa, cosicché la sospensione dei lavori potrà verificarsi solo ed esclusivamente laddove dovesse verificarsi una delle ipotesi espressamente indicate.

Il comma 4 dell'articolo in esame prosegue disponendo che *“Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la risoluzione del contratto, che opera di diritto (...)”*.

La stazione appaltante che si trova nella condizione per dichiarare la risoluzione del contratto deve provvedere secondo una delle seguenti modalità, tra loro alternative:

- a.** procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b.** interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c.** indica una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d.** propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 55 del 14 giugno 2019.

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, viene espressamente previsto, altresì, che l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegua i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

- ❖ Ai sensi dell'**art. 6 del Decreto Semplificazione**, fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35, è **obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico**, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

Il collegio tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

- ❖ **L'articolo 8** prevede, in relazione alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia, una serie di misure per la velocizzazione degli appalti aggiudicati o in corso di aggiudicazione e a supporto delle imprese nei contratti in corso di esecuzione.

Per quanto riguarda le misure di velocizzazione:

1. è sempre autorizzata la **consegna** in via d'urgenza;
2. **l'obbligo di sopralluogo** è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
3. in relazione alle procedure ordinarie, si applica la **riduzione dei termini** per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;



4. le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che vengano aggiornati entro 30 giorni. In fase di conversione, è stato precisato che tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
5. per le procedure per le quali sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte entro il 22 febbraio 2020, le stazioni appaltanti devono procedere ad **aggiudicazione entro 31 Dicembre 2020**;
6. Per gli **accordi quadro** efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, le stazioni appaltanti provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, entro il 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti ovvero all'esecuzione degli stessi (stipulazione dei contratti).

Per quanto riguarda i contratti in corso di esecuzione:

1. Prevista l'emissione di un **SAL d'emergenza** (entro 15 giorni, 5 per certificato di pagamento e 15 per pagamento), anche se non sono stati effettuati gli interventi necessari, secondo le previsioni contrattuali, per emissione SAL;
2. **Riconosciuto un rimborso dei maggiori costi** derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento COVID-19, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta; il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
3. Previsto che il rispetto delle misure di contenimento, ove impedisca di realizzare a regolare d'arte i lavori, i servizi o le forniture costituisce **causa di forza maggiore** e, qualora impedisca di ultimarli, anche solo parzialmente, nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai fini della proroga di detto termine.

Inoltre, **l'articolo 8** modifica, a regime, alcune disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e in particolare:

1. L'articolo 36, comma 1, introducendo **l'obbligo** - e non più la possibilità, per le stazioni appaltanti di applicare, anche sotto soglia, le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice, che prevedono, al ricorrere di determinate condizioni, l'inserimento, nei bandi di gara, avvisi e inviti, di specifiche **clausole sociali per la salvaguardia dell'occupazione**;
2. L'articolo 80, comma 4, prevedendo la **possibilità di escludere** l'operatore economico se la S.A. è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato al **pagamento di imposte tasse e contributi previdenziali** non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione; nel caso dei contributi previdenziali la gravità è ricondotta alle cause di mancato rilascio del DURC, mentre nel caso delle imposte e tasse, sono considerate gravi le violazioni relative a pagamenti superiori a 5.000 euro;
3. L'articolo 180, comma 2, inserendo la definizione di caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (**EPC**);
4. L'articolo 183, consentendo al privato di proporre **concessioni** anche per opere presenti negli strumenti di programmazione approvati dalla amministrazione (oggi è consentito solo per opere non presenti negli strumenti).

In ultimo, vogliamo evidenziare una **modifica che riguarda i consorzi cooperativi e artigiani**. In particolare il decreto ha definitivamente chiarito, all'articolo 8, comma 5, lettera a-ter), le modalità e quindi la possibilità di partecipazione alle gare d'appalto dei consorzi, in primo luogo artigiani, quando questi siano a loro volta indicati quali esecutori da un consorzio cooperativo.

Come noto, nonostante l'ANAC avesse più volte espresso pareri favorevoli in materia, in particolare, nella Deliberazione n. 1 del 10/01/2007 oppure più recentemente nel Bando-tipo n. 2 sulle procedure aperte per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia, (deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018), le stazioni appaltanti non sempre dividevano tale orientamento, impedendo quindi l'indicazione dei consorzi quali esecutori.



Pertanto, in presenza di tale ondivago comportamento da parte delle stazioni appaltanti, la disposizione in commento modificando l'**articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici**, ha previsto che anche il consorzio designato debba indicare già in gara il consorziato che eseguirà la prestazione.

Evidentemente, tale chiarimento in fase di gara, presuppone in modo altrettanto chiaro che un consorzio cooperativo o artigiano possa indicare a sua volta un altro consorzio associato quale esecutore.

L'articolo 8, comma 7, ha anche ulteriormente **prorogato sino al 31 dicembre 2021** alcune misure contenute nel c.d. **decreto "sblocca-cantieri"** (DL 32/19) e in particolare:

1. della sospensione del divieto di appalto integrato;
2. della sospensione dell'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC;
3. della sospensione dell'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere alle centrali di committenza o agli soggetti qualificati di cui all'art. 37, comma 4, del Codice, nei casi previsti.
4. della possibilità di inversione procedurale apertura offerte e verifica requisiti anche per i settori ordinari.

Inoltre, ha elevato, da 70 a 100 mln, fino al 31 dicembre 2021, l'importo minimo del progetto definitivo oltre il quale è obbligatorio il **parere dello stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**; per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro di particolare complessità (articolo 215, comma 3 del Codice), si prescinde dall'acquisizione di detto parere;

Viene infine prorogata (dall'articolo 42 del decreto) sino al 31 dicembre 2022 anche la previsione che, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, consente ai soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali **varianti**, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al **CIPE** per l'approvazione.

- ❖ Infine, all'**art. 9**, trova conferma la figura del Commissario straordinario.

La disposizione in commento prevede che per l'esecuzione degli interventi già disciplinati dall'art. 4 del D. L. n. 32/2019 (c.d. "*Sblocca Cantieri*") i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto comunque salvo il rispetto degli artt. 30, 34, 42 del D. lgs. n. 50/2016, nonché del codice delle leggi antimafia (D. lgs. n. 159/2011) e dai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e delle disposizioni in materia di subappalto.

Cordiali saluti.

Allegato:

- 1) **Artt. da 1 a 9 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (pubb. in G. U., Serie Generale, n. 178 del 16-07-2020), come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020 (pubb. in G. U. Serie Generale, n. 33 del 14 settembre 2020).**